

▼ AZIENDE INDUSTRIALI TRENTO

STATUTO SOCIALE



Sommario

Articolo 1 – Costituzione	3
Articolo 2 – Sede	3
Articolo 3 – Scopi	3
Articolo 4 – Durata	3
Articolo 5 – Associati	3
Articolo 6 – Ammissione	3
Articolo 7 – Iscrizione	4
Articolo 8 – Esclusione	4
Articolo 9 – Organi	4
Articolo 10 – Assemblea	4
Articolo 11 – Attribuzioni dell'Assemblea	4
Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea	5
Articolo 13 – Validità dell'Assemblea	5
Articolo 14 – Elezioni	5
Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo	5
Articolo 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo	6
Articolo 17 – Presidente dell'Associazione	6
Articolo 18 – Revisori dei Conti	6
Articolo 19 – Collegio dei Probiviri	7
Articolo 20 – Esercizio	7
Articolo 21 – Durata delle cariche	7
Articolo 22 – Riconoscimento	7



Articolo 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione Dirigenti e Quadri Federmanager Trento (di seguito "Associazione").

L'Associazione non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager e, tramite essa, alla Confederazione alla quale quest'ultima aderisce.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Trento.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione si propone di:

- a. rappresentare gli Associati nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria integrativa, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tali scopi;
- b. difendere e tutelare gli interessi generali e particolari degli Associati, rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria;
- c. consigliare e assistere, anche giudizialmente, i singoli Associati nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente dovessero insorgere durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro:
- d. promuovere e attuare, favorendo la collaborazione fra gli Associati, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico, formativo e culturale tendente alla loro valorizzazione, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per gli Associati;
- e. fornire qualsivoglia servizio utile agli Associati.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 5 - Associati

Con riferimento all'art. 2095 del Codice Civile, possono far parte dell'Associazione coloro che rivestono o hanno rivestito la qualifica di Dirigente o di Quadro in posizione di rilievo, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria.

Articolo 6 - Ammissione

L'ammissione è deliberata dal Presidente dell'Associazione sulla base dei requisiti indicati dal richiedente nella domanda scritta, formulata utilizzando la modulistica prevista dall'Associazione.

L'ammissione non è consentita a soggetti iscritti ad altra forma sindacale e non è compatibile con lo svolgimento di attività contrarie agli scopi dell'Associazione.

Contro l'eventuale decisione del Presidente dell'Associazione, l'interessato può far ricorso, entro un mese dalla data della comunicazione, al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale delibera definitivamente.



Articolo 7 - Iscrizione

L'iscrizione ha valenza per il periodo di un anno solare.

L'iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno salvo non siano rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o fax.

Le iscrizioni ad anno iniziato impegnano l'Associato fino alla fine dell'anno solare successivo.

Il pagamento del contributo annuale deve essere fatto entro il 31 gennaio; il contributo associativo iniziale è proporzionato ai mesi d'iscrizione all'Associazione, con decorrenza dal mese in cui è ratificata l'ammissione.

Articolo 8 – Esclusione

La qualità di Associato è persa:

- per dimissioni, le quali non esonerano l'Associato dagli impegni assunti ai sensi dell'articolo precedente;
- b. per morosità;
- c. per espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, attività contrarie agli scopi dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente dell'Associazione;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni Associato ha diritto a un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare alle assemblee da un altro Associato, mediante delega scritta, e può essere portatore al massimo di tre deleghe.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- a. determinare gli indirizzi dell'Associazione;
- b. deliberare sulle questioni poste all'Ordine del Giorno;
- c. approvare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- d. eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
- e. approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- f. deliberare lo scioglimento della Associazione, nominando uno o più liquidatori;



g. deliberare in merito alla destinazione del patrimonio sociale.

Articolo 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno.

È convocata, in seduta straordinaria, dal Consiglio Direttivo per l'espletamento dei compiti previsti alle lettere e., f., g. del precedente articolo oppure quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o su richiesta scritta di almeno un decimo degli Associati.

La convocazione delle assemblee è effettuata almeno 15 giorni prima delle date previste, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, nonché mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

La seconda convocazione, per entrambi i tipi di assemblea, può essere indetta anche nella stessa giornata prevista per la prima convocazione.

Articolo 13 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, di un terzo degli Associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti sia in prima, che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza, in prima convocazione, della metà degli Associati e in seconda convocazione di un quarto degli Associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti sia in prima, che in seconda convocazione.

Articolo 14 - Elezioni

Le modalità di elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo (composto da otto Associati oltre al Presidente), del Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre Associati), del Collegio dei Probiviri (composto da tre Associati), sono le seguenti :

- a. possono candidarsi gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale, facendo pervenire la propria candidatura presso la segreteria dell'Associazione almeno tre giorni prima della assemblea;
- b. l'elenco dei candidati è proposto in ordine alfabetico e suddiviso per ogni Organo;
- c. la votazione è a scheda segreta;
- d. l'Associato può esprimere:
 - una preferenza per l'elezione del Presidente;
 - quattro preferenze per il Consiglio Direttivo;
 - due preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - due preferenze per il Collegio dei Probiviri;
- e. alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale appositamente nominata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a. attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. promuovere e attuare le iniziative atte a conseguire gli scopi associativi;
- c. proporre le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- d. eleggere tra i propri Componenti il Vice Presidente dell'Associazione;
- e. nominare le Commissioni Permanenti, designandone fra i propri Componenti i Coordinatori;
- f. predisporre i bilanci consuntivo e preventivo per l'approvazione dell'Assemblea;
- g. designare Delegati e Rappresentanti dell'Associazione;
- nominare la Commissione Elettorale, composta da tre componenti i quali eleggono al loro interno il Presidente. I componenti della Commissione Elettorale non devono rivestire altre cariche associative e non possono presentarsi come candidati. La Commissione Elettorale valida e pubblica le liste elettorali;
- i. esaminare i ricorsi relativi alle domande d'iscrizione all'Associazione, deliberando definitivamente;
- j. determinare le quote sociali;
- k. predisporre la convocazione delle assemblee e il relativo ordine del giorno;
- I. deliberare l'espulsione degli Associati;
- m. modificare la sede dell'Associazione.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi.

Le riunioni sono valide quando intervengono non meno di cinque componenti il Consiglio. I componenti del Consiglio Direttivo sono considerati presenti alla riunione anche se connessi in "conference call".

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente ne determina l'esito.

Articolo 17 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, e:

- a. rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte a terzi;
- b. dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c. vigila e cura l'osservanza della disciplina e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali;
- d. sovraintende alla normale amministrazione dell'Associazione firmando gli atti relativi;
- e. redige gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 18 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza.

Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e accertare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Deve altresì accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza voto deliberativo e, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Le riunioni del Collegio e gli accertamenti eseguiti vanno rilevati in appositi verbali che, dopo essere portati alla conoscenza del Consiglio Direttivo, sono conservati con la documentazione associativa.



Articolo 19 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi, eletti per voto diretto dei Soci, contestualmente e con la stessa procedura prevista per i Consiglieri.

Sono proclamati membri effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il collegio nomina al suo interno il Presidente e definisce le modalità operative di competenza.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci.

Il Collegio è autonomo e indipendente; il suo operato è insindacabile.

I Probiviri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Articolo 20 - Esercizio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Salvo nel caso di scioglimento, l'Associazione non può in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale .

Articolo 21 - Durata delle cariche

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri rimangono in carica tre anni. Tutti gli eletti sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. A tale fine non sono computati i mandati parziali di durata inferiore a un anno.

Compito precipuo degli Organi Collegiali è di creare un continuo avvicendamento dei componenti stessi, al fine di stimolare il senso di appartenenza e di partecipazione attiva.

I membri degli Organi Collegiali, con esclusione degli appartenenti al Collegio dei Probiviri, decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente dell'Associazione, lo stesso è sostituito, fino alla prima riunione utile dell'Assemblea, dal Vice Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere, di un Revisore o di un Probiviro, la sostituzione avviene con l'Associato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti nelle rispettive liste. In caso di parità di voti, subentra l'Associato più anziano d'iscrizione associativa.

I Soci che sono stati chiamati in surroga a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del relativo Organo.

Articolo 22 - Riconoscimento

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono a titolo gratuito.